Allegato "A" alla deliberazione di Consiglio Comunale n. _154_ del _30.11.1998__

COMUNE DI

SAN GIOVANNI IN PERSICETO

UFFICIO TRIBUTI

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE AI TRIBUTI COMUNALI DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- Approvato con deliberazione consiliare n. _154__ del __30.11.1998__
- Trasmessa al CO.RE.CO. in data_04.12.1998_ prot. n. 28824
- Riscontrato senza vizi di legittimità in data P'12 Pf prot. n. 11702
- Ripubblicato all'Albo Pretorio dal : 2112 Pd al 401 PP
 - In vigore dal Od' ol' Pp (or four and)



INDICE

Regolamento per L'applicazione ai tributi comunali DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento	pag.	ļ
Art. 2 - Ambito di applicazione dell'istituto	pag.	Ę
Art. 3 - Attivazione del procedimento di definizione dell'accertamento con adesione del contribuente	pag.	5
Art. 4 - Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio comunale	pag.	6
Art. 5 - Procedimento ad iniziativa del contribuente	pag.	6
Art. 6 - Effetti dell'invito a comparire	pag.	
Art. 8 - Perfezionamento dell'accertamento con adesione	pag.	7
Art. 9 - Effetti dell'accertamento con adesione	pag.	8
Art. 10 - Riduzione delle sanzioni	pag.	8
Art. 11 - Norme finali e transitorie	pag.	9

pc1\winword\regolamen\regaccac



Articolo 1 - Oggetto e scopo del regolamento

1. Il Comune di San Giovanni in Persiceto, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate anche tributarie, introduce, nel proprio ordinamento, l'istituto di accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e particolarmente difficile contenzioso per tutte le parti in causa.

Articolo 2 - Ambito di applicazione dell'istituto

- 1. L'accertamento delle entrate tributarie comunali può essere definito con l'adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in quanto compatibili, e secondo le disposizioni seguenti.
- 2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo.
- 3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
- 4. L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati.
- 5. In ogni caso, resta fermo il potere del Comune di annullare, in tutto o in parte, ovvero revocare, mediante l'istituto dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.

Articolo 3 - Attivazione del procedimento di definizione dell'accertamento con adesione del contribuente

- 1. Il procedimento di definizione dell'accertamento con adesione del contribuente può essere attivato:
- a) a cura dell'Ufficio comunale, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
- b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avvisor accertamento.

OF\ C.\Segreter\Consiglio\Delibere\Deliber98\Cons30no\AccAdes.doc
Pag. n. 5

Articolo 4 - Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio comunale

- 1. Il funzionario responsabile del tributo, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato ma prima di notificare lo stesso, invia al contribuente stesso, con lettera raccomandata, un invito a comparire con l'indicazione del tributo suscettibile di accertamento, nonchè del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento stesso con l'adesione.
- 2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere al contribuente, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
- 3. La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo, e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile. Anche l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio comunale non è obbligatoria.

Articolo 5 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

- 1. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'articolo 4, qualora riscontri nello stesso elementi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, può formulare, anteriormente alla impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera a mezzo di Raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnandola direttamente all'Ufficio comunale che ne rilascia ricevuta (indicando il proprio recapito telefonico).
- 2. Il contribuente deve presentare istanza in un esemplare per ogni singolo atto di imposizione notificato.
- 3. L'impugnazione dell'avviso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale comporta rinuncia all'istanza di definizione.
- 4. La presentazione dell'istanza purchè questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto in oggetto ai sensi dell'articolo 2, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo.
- 5. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il funzionario responsabile formula l'invito a comparire (anche via fax o via telematica).
- 6. L'iniziativa del contribuente è esclusa qualora l'Ufficio lo abbia in precedenza già invitato a concordare con successivo esito negativo.

Articolo 6 - Effetti dell'invito a comparire

- 1. La mancata comparizione del contribuente senza comprovato impedimento dovuto a causa di forza maggiore nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
- 2. Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, sono prese in considerazione solamente se avanzate entro tale data e non più di una volta.
- 3. Nel caso di mancata comparizione per cause di forza maggiore viene concordata, anche telefonicamente, una nuova data di incontro fra le parti che dovrà avvenire entro un termine massimo di 15 giorni, decorrenti dalla data di mancata comparizione.
- 4. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in un succinto verbale, compilato dall'incaricato del procedimento.

Articolo 7 - Atto di accertamento con adesione

- 1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Funzionario responsabile del tributo.
- 2. Nell'atto suddetto sono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonchè la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.

Articolo 8 - Perfezionamento dell'accertamento con adesione

- 1. La definizione dell'accertamento si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute e con le modalità indicate nell'atto stesso.
- 2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento, il contribuente fa pervenire all'Ufficio comunale la quietanza dell'eseguito pagamento. L'Ufficio, a seguito del ricevimento di tale quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione allo stesso destinato.
- 3. Relativamente alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, per la quale, allo stato attuale, l'unica forma possibile di riscossione è l'iscrizione a ruolo, l'Ufficio comunate l'unica forma possibile di riscossione è l'iscrizione a ruolo, l'Ufficio comunate l'unica provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzioni e interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione, e la definizione si considera così perfezionata.

- 4. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione un pagamento rateale con un massimo di 6 rate bimestrali di pari importo qualora la somma dovuta sia superiore a due milioni; le rate sono elevabili a 12 se la somma dovuta supera 20 milioni.
- 5. Competente all'esame dell'istanza è l'ufficio preposto all'accertamento e, qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l'istanza è accolta e sulle somme dovute per tributo rateizzate si applicherà un interesse moratorio ragguagliato al vigente tasso legale.
- 6. L'ufficio, qualora le somme rateizzate superino l'importo di L. 20.000.000, dovrà richiedere adeguata garanzia fidejussoria ipotecaria, bancaria o equipollente.
- 7. Per le dilazioni non coperte dalla garanzia di cui al punto 6 il mancato pagamento di una sola rata comporta l'annullamento della dilazione accordata.

Articolo 9 - Effetti dell'accertamento con adesione

- 1. L'accertamento con adesione, perfezionato come disposto nell'articolo 8, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune, fatto salvo quanto precisato nel comma seguente.
- 2. L'intervenuta definizione non esclude, tuttavia, l'esercizio della ulteriore attività accertativa, nel caso di definizione riguardante accertamenti parziali ovvero di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della denuncia, nè dagli atti in possesso del Comune alla data medesima, e semprechè, sulla base di tali nuove conoscenze, si pervenga all'accertamento di un'imposta dovuta superiore a quella definita di almeno 300.000.= lire.
- 3. Qualora la definizione con accertamento con adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione stessa.

Articolo 10 - Riduzione delle sanzioni

- 1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
- 2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate con l'avviso medesimo sono ridotte ad un quarto qualora il contribuente non proponga ricorso contro tale avviso, non formuli istanza di accertamento con adesione e provveda a pagare, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute ridotte come sopra indicato. Della possibilità di tale riduzione viene reso edotto il contribuente apponendone avvertenza in calce all'avviso di accertamento.

- 3. Con riguardo alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, se risultano rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2, la riduzione ad un quarto delle somme accertate è operata d'ufficio in sede di iscrizione a ruolo.
- 4. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato, da parte del contribuente, nonchè la mera acquiescenza prestata dal contribuente, in sede di contraddittorio, all'accertamento notificato rendono inapplicabile la riduzione di cui al comma 1.
- 5. Sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione di cui al comma 1 le sanzioni comminate per errori formali non incidenti sulla determinazione del tributo e quelle per mancata o incompleta o tardiva risposta a richieste o ad inviti di cui all'articolo 4, comma 2, formulati dal Comune.

Articolo 11 - Norme finali e transitorie

- 1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999. Conseguentemente, l'istituto dell'accertamento con adesione, dallo stesso disciplinato, è applicabile con riferimento agli avvisi di accertamento notificati a partire da tale data o, se già notificati, qualora alla data medesima ancora non sia decorso il termine per l'impugnazione.
- 2. L'istituto suddetto è pure applicabile, su iniziativa dell'Ufficio comunale, con riferimento anche ai periodi pregressi d'imposta, relativamente ai quali sia ancora possibile procedere all'accertamento.
- 3. E' abrogata ogni altra disposizione non compatibile con le norme del presente regolamento.

